

 Associazione Livornese Astrofili Associazione di Promozione Sociale	Associazione Livornese Astrofili Associazione di Promozione Sociale Segreteria presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Via Roma 264, Stanza 17	
STATUTO ASSOCIATIVO -- Approvato il 20/01/2024		

1. (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

- 1.1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "**ASSOCIAZIONE LIVORNESE ASTROFILI APS**", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale che non ammette discriminazioni di etnia, lingua, nazionalità, religione, sesso, ideologia politica.
- 1.2. L'associazione basa il proprio modello comportamentale ispirandosi al proprio Codice Etico ALA.
- 1.3. L'associazione riunisce ed organizza coloro che si interessano di astronomia e delle branche connesse;
- 1.4. L'Associazione ha sede legale presso LERA Carlo, in Via Amedeo Modigliani N° 16 nel comune di LIVONO, CAP 57121.
- 1.5. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.6. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto, ma solo l'obbligo di comunicare la nuova sede agli uffici competenti.
- 1.7. L'Associazione opera sul territorio della provincia di LIVORNO e di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
- 1.8. Ha finalità esclusivamente culturali e di divulgazione scientifica.
- 1.9. Può partecipare in qualità di socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

2. (UTILIZZO DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE")

- 2.1. L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2.2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli art 35, comma 5 del Codice del Terzo settore.
- 2.3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

3. (STATUTO)

- 3.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 3.2. L'assemblea delibera il Regolamento di attuazione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- 3.3. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice civile.

4. (SCOPI, ATTIVITA' E FINALITA')

- 4.1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:
- 4.2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4.3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.
- 4.4. la formazione e l'aggiornamento dei soci in materia astronomica e discipline ad essa collegate;
- 4.5. la realizzazione e l'incentivazione di studi e ricerche nel settore, anche tramite collaborazioni con enti nazionali ed internazionali.
- 4.6. la realizzazione di opere editoriali tecniche e culturali;
- 4.7. l'organizzazione e la promozione di momenti di osservazione astronomica; l'organizzazione di attività culturali in materia di astronomia, quali convegni, congressi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, corsi di preparazione e perfezionamento, gruppi di studio o ricerca, seminari, mostre scientifiche e/o fotografiche, proiezioni di filmati e quanto di interesse per i soci e per terzi;
- 4.8. la partecipazione, sia individuale che collettiva, ad analoghe attività organizzate da enti, associazioni e circoli affini, nonché la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative congiunte;
- 4.9. l'organizzazione di attività didattiche in astronomia dedicate alla cittadinanza e corsi di aggiornamento per insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- 4.10. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per la salvaguardia dell'osservazione del cielo;
- 4.11. la gestione, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati, di un osservatorio astronomico;
- 4.12. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.
- 4.13. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi.
- 4.14. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.
- 4.15. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

5. (SOCI, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE)

- 5.1. Sono previste varie tipologie di associati:
 - 5.1.1. **Soci Effettivi** – partecipano attivamente alla vita associativa, sono tenuti al pagamento della quota ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - 5.1.2. **Soci Juniores** - sono soci minorenni, partecipano alla vita associativa, sono tenuti dal pagamento della quota ed hanno diritto all'elettorato attivo attraverso gli esercenti la potestà genitoriale (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309/2019);
- 5.2. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e enti del Terzo Settore con o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle con le loro competenze e conoscenze.
- 5.3. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.
- 5.4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 5.5. Non è ammessa la categoria di soci temporanei

- 5.6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.
- 5.7. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
- 5.8. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.
- 5.9. In caso di rigetto della domanda, l'Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
- 5.10. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione
- 5.11. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
- 5.11.1. morte
 - 5.11.2. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - 5.11.3. per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - 5.11.4. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - 5.11.5. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
 - 5.11.6. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante proposta del CD e deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato;
 - 5.11.7. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
 - 5.11.8. L'associato può sempre recedere dall'associazione;
 - 5.11.9. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato;
 - 5.11.10. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
 - 5.11.11. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
 - 5.11.12. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili;
 - 5.11.13. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
 - 5.11.14. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

6. (SOSTENITORI)

- 6.1. I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono le attività associative nelle forme loro possibili.

7. (DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO)

- 7.1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.
- 7.2. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
- 7.2.1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 7.2.2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - 7.2.3. frequentare i locali dell'Associazione;
 - 7.2.4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - 7.2.5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - 7.2.6. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - 7.2.7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

7.2.8. votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

7.3. I soci dell'associazione hanno il dovere di:

7.3.1. rispettare il presente Statuto, il Regolamento interno ed il Codice Etico;

7.3.2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

7.3.3. versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite dal C.D.

8. (GLI ORGANI SOCIALI)

8.1. Sono organi dell'Associazione:

8.1.1. L'Assemblea dei soci;

8.1.2. Il Consiglio Direttivo;

8.1.3. Il Presidente;

8.1.4. Il Vicepresidente

8.1.5. Il Segretario

8.1.6. Il Tesoriere

8.1.7. In caso di necessità, i ruoli di Segretario e Tesoriere possono essere svolti contemporaneamente da un unico consigliere, esclusi il Presidente e il Vicepresidente.

8.1.8. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

8.1.9. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

9. (L'ASSEMBLEA)

9.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

9.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno un mese prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

9.3. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oltre che mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

9.4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

9.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

9.6. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9.7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

9.8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

10.1. L'Assemblea deve:

10.1.1. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

10.1.2. Delibera l'importo della quota associativa annuale;

10.1.3. Delibera il Regolamento di attuazione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

10.1.4. Approvare il bilancio di esercizio;

10.1.5. Approvare il bilancio di previsione;

- 10.1.6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 10.1.7. deliberare sull'esclusione degli associati;
- 10.1.8. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 10.1.9. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 10.1.10. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- 10.1.11. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11. (ASSEMBLEA ORDINARIA)

- 11.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 11.2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati;
- 11.3. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- 11.4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 11.5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.
- 11.6. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 11.7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12. (NORME ELETTORALI)

- 12.1. Tutte le operazioni elettorali devono essere svolte da un Comitato di tre soci non candidati, designati dal Consiglio Direttivo uscente;
- 12.2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, responsabile delle operazioni;
- 12.3. le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo in occasione dell'Assemblea Ordinaria, o quando previsto dallo statuto;
- 12.4. La lista unica dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo viene formata:
 - 12.4.1. con autocandidature da parte di soci con capacità di elettorato attivo e passivo e che abbiano almeno 90 giorni di anzianità di iscrizione al giorno dell'assemblea elettiva;
 - 12.4.2. le autocandidature devono essere presentate e registrate almeno 5 giorni prima delle votazioni;
 - 12.4.3. la lista dei candidati deve essere la più ampia possibile;
 - 12.4.4. ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere;
 - 12.4.5. l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista, pena nullità della scheda;
 - 12.4.6. il Presidente del Comitato elettorale, a conclusione di tutte le operazioni redige il verbale delle operazioni elettorali nel Registro delle Assemblee;
 - 12.4.7. al verbale ed agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci;
 - 12.4.8. nel corso della prima riunione utile dopo la votazione, che può avvenire anche al termine dello scrutinio, il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

13. (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

- 13.1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

14. (CONSIGLIO DIRETTIVO)

- 14.1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

14.2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

14.3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

14.3.1. eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

14.3.2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

14.3.3. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

14.3.4. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

14.3.5. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

14.3.6. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

14.3.7. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.

14.3.8. Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre).

14.3.9. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

14.3.10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.3.11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15. (IL PRESIDENTE)

15.1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

15.3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il presidente ha un limite di 2 (due) mandati consecutivi, salvo deliberazione unanime del Consiglio Direttivo appena eletto.

15.5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

15.6. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

15.7. Il Presidente è responsabile del trattamento dei dati dei Soci ai sensi del decreto legislativo 3/6/2003, N° 196 e successive modificazioni.

15.8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

16. (RISORSE ECONOMICHE)

16.1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

16.2. Non fanno parte del patrimonio finanziario le attrezzature tecniche non di consumo di proprietà dell'associazione, delle quali deve essere tenuto un registro di inventario.

16.3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

16.3.1. quote associative;

16.3.2. contributi pubblici e privati;

16.3.3. donazioni e lasciti testamentari;

16.3.4. rendite patrimoniali;

- 16.3.5. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- 16.3.6. proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- 16.3.7. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- 16.3.8. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

17. (I BENI)

- 17.1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
- 17.2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 17.3. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

18. (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO)

- 18.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19. (BILANCIO DI ESERCIZIO)

- 19.1. I documenti di bilancio dell'Associazione, e del rendiconto di cassa, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 19.2. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 19.3. Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

20. (BILANCIO SOCIALE)

- 20.1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

21. (LE CONVENZIONI)

- 21.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 21.2. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

22. (PERSONALE RETRIBUITO)

- 22.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità.
- 22.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.
- 22.3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

23. (LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI)

- 23.1. Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - 23.1.1. il libro degli associati;
 - 23.1.2. il libro dei volontari

- 23.1.3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 23.1.4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- 23.1.5. I libri di cui alle lettere 23.1.1 e 23.1.2, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera 23.1.4, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 23.1.6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione.
- 23.1.7. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10 giorni.
- 23.1.8. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

24. (RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI)

- 24.1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

25. (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

- 25.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
- 25.2. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
- 25.3. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

26. (DISPOSIZIONI FINALI)

- 26.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 26.2. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.